



ISTITUTO COMPRESIVO "G. NASCIMBENI"
via G. Sinopoli, 38 - 37058 Sanguinetto (VR) C.F. 82001890233
Tel. 0442 81079 – 81031
e-mail: vric873005@istruzione.it - pec: vric873005@pec.istruzione.it
<http://www.icsanguinetto.gov.it>

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI -
art. 33 2° comma lett.g del d.i. n.44/2001**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale è attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale è affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO il regolamento d'istituto;

SU PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA;

ADOTTA

ai sensi dell'art art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, il seguente **REGOLAMENTO** che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito d'applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Art. 2 - Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta dei docenti in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare

a tal fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 3 - Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

Art. 4 - Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene di norma attraverso apposito avviso, con lo scopo di conferire incarichi e di formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere in casi di attivazione di progetti, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

L'avviso di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero delle ore di attività richiesto;
- la durata dell'incaricato;
- il compenso da corrispondere all'esperto o all'ente di formazione, nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere e alle disponibilità finanziarie programmate;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a:

- possesso del diploma e della laurea specifica per l'insegnamento richiesto e sua valutazione;
- curriculum vite;
- originalità progettuale;

- continuità progettuale con la scuola valutata positivamente nella scuola e/o nelle scuole vicinarie;
- convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti. Per la valutazione delle domande di partecipazione della progettualità presentata e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione composta da D.S.G.A. e 2 docenti.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico e pubblicata nell'albo dell'Istituzione Scolastica con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003.

E' data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscono la specifica professionalità, senza ricorrere alle procedure sopra indicate.

Inoltre poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura della prestazione in questione, il dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/ professionista allorquando ricorrano determinati presupposti, quali il rapporto fiduciario, infungibilità del professionista, la particolare progettualità proposta.

Art. 5 - Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.

Art. 6 - Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326. (€. 41,32 per ogni ora di insegnamento elevati ad €. 51,65 per professori universitari + ritenute di legge). Per prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio e per motivata necessità, il Dirigente Scolastico, sentita la commissione, ha

facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, compatibilmente alle risorse finanziarie previste. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 9 - Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

1. Il Dirigente Scolastico mette a disposizione del Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.
2. Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all'Albo dell'Istituto.
3. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della L. 241/90.
4. L'accesso alla documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'Istituto è subordinata ad una richiesta nominativa e motivata.
5. Il Direttore S.G.A provvede alla tenuta della predetta documentazione.